



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/09/2009

=====

ADDI' 25/09/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SCALIA

DELIBERAZIONE N. 725

Oggetto:

Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" Art. 2. - "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica": Approvazione delle tipologie di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.



725 25 SET. 2009 *Pr*

Oggetto: Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" Art. 2. - "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica". Approvazione delle tipologie di interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica e dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 Febbraio 2002, n. 6 - "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" - e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n. 14 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1998 n. 450 "L.R. 2 maggio 1995 n. 17, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2009, n. 1 - "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" che all'art. 2 (Integrazione alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche) prevede l'inserimento alla predetta L.R. 17/95 dell'art. 42 bis (Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica);

VISTO che l'art. 42 bis, introdotto nella L.R. 17/95 dalla citata L.R. 1/2009, al comma 1 prevede l'istituzione del "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose" (di seguito denominato come "Fondo regionale") non ricompresi nell'articolo 42, causati dalla fauna selvatica e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche;

ATTESO che, con l'istituzione di tale Fondo regionale, la Legge regionale 1/2009 ha inteso fornire gli strumenti per dare risposta alla problematica dei danni diversi da quelli causati alle attività agricole, che sono causati dalla fauna selvatica, soprattutto cinghiali, in particolare alla sempre più numerosa sequenza di sinistri stradali che vedono coinvolta tale tipologia di fauna;

CONSIDERATO che detti sinistri, nella gran parte dei casi, portano anche alla morte degli animali coinvolti, provocando anche un danno al patrimonio faunistico regionale sfuggendo a qualsiasi possibilità di programmazione nella gestione delle consistenze delle singole specie;



725 25 SET. 2009 M

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 599 del 27.07.2009 con la quale si è approvata la Direttiva alle Province con la definizione dei criteri e delle modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti a favore dei soggetti danneggiati da parte di fauna selvatica;

ATTESO che con tale atto di direttiva si sono rese operative le procedure per l'accertamento, da parte delle Province, di tali tipologie di danni e le modalità, oltre che le tempistiche, per la concessione di relativi risarcimenti, ciò a valere sul Capitolo B11549 "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica - LR 17/1995, Art. 42 bis e LR 1/2009 art. 2" del Bilancio della Regione Lazio;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 650 del 7.08.2009 "Approvazione indirizzi regionali per l'elaborazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali", alla cui definizione si è giunti con il fattivo supporto dell'apposito Gruppo di lavoro, costituito presso ARSIAL, rappresentativo, oltre che delle Province del Lazio, di tutte le componenti del mondo faunistico-venatorio, agricolo, ambientale e tecnico-scientifico;

VISTO quanto indicato nella sopra riportata D.G.R. 650/2009, all'Allegato 4): "Linee Guida", relativamente ai danni prodotti da fauna selvatica, in primo luogo alle produzioni agricole, ma anche per i danni diversi, con riferimento agli interventi da promuoversi da parte delle Province;

CONSIDERATO che gli interventi di prevenzione e riduzione del danno, attivati da parte delle Province, nel medio lungo periodo, potranno tradursi in una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche, sia dal punto di vista quantitativo, riducendo gli esborsi per indennizzi e risarcimenti di varia natura, che qualitativo, salvaguardando la fauna selvatica, l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose;

RITENUTO necessario, ai sensi di quanto previsto nel dettato normativo di cui art. 2 comma 1 della Legge regionale 1/2009 e a valere sul Fondo regionale così istituito, sostenere l'attivazione da parte delle Province di interventi che abbiano come fine la prevenzione dei danni all'incolumità delle persone e all'integrità delle cose, con attenzione anche alla protezione della fauna selvatica, con azioni adeguate alle rispettive realtà territoriali;

VISTO l'Allegato "A" alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che individua le tipologie degli interventi di prevenzione e riduzione dei danni oggetto del finanziamento regionale con le indicazioni per l'attivazione degli stessi interventi;

RITENUTO che a tali interventi siano destinate le risorse finanziarie disponibili sul Capitolo B11549 "Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica - LR 17/1995, Art. 42 bis e L.R. 1/2009 art. 2" del Bilancio della Regione Lazio, fatto salvo i risarcimenti a favore di soggetti danneggiati, attivati ai sensi della richiamata DGR 599/2009;

RITENUTO opportuno che la ripartizione delle risorse indicate a favore delle Province del Lazio, sia effettuata in misura proporzionale ai livelli di criticità, anche potenziale, dei singoli territori provinciali riferita alla tipologia di danno indicata, quindi basata su una ripartizione che tenga conto, in egual misura, dei seguenti parametri:

- Superficie Agro Silvo Pastorale di ogni singola Provincia;
- Numero di eventi causativi di danno segnalati, nell'ultimo triennio, a scala provinciale, sulla base dei dati monitorati disponibili presso la Direzione Regionale Agricoltura;



725 25 SET. 2009 *82*

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover approvare l'Allegato "A" alla presente Deliberazione, riportante, relativamente le tipologie degli interventi di prevenzione e riduzione dei danni prodotti a cose e persone prodotti da fauna selvatica e le indicazioni per la predisposizione delle proposte di intervento e per la loro attivazione esecutiva;

RITENUTO, inoltre, di dover approvare i parametri per la ripartizione, a favore delle Province del Lazio, delle risorse disponibili per l'attivazione da parte di tali Enti di interventi volti alla prevenzione e riduzione dei danni prodotti da fauna selvatica all'incolumità delle persone e all'integrità delle cose;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di approvare le tipologie degli interventi, attivati da parte delle Province, di prevenzione e riduzione dei danni prodotti a cose e persone da fauna selvatica e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche (Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, art. 2 comma 1), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di disporre che l'assegnazione delle risorse a valere sul Capitolo B11549, fatto salvo i risarcimenti a favore di soggetti danneggiati attivati ai sensi della DGR n. 599 del 27.07.2009, sia effettuata con una ripartizione che tenga conto, in egual misura, dei seguenti parametri:
 - Superficie Agro Silvo Pastorale di ogni singola Provincia;
 - Numero di eventi causativi di danno segnalati, nell'ultimo triennio, a scala provinciale, sulla base dei dati monitorati disponibili presso la Direzione Regionale Agricoltura.

Il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, con successivo provvedimento provvederà all'impegno e liquidazione delle somme da assegnare alle Amministrazioni Provinciali.

La presente deliberazione è pubblicata sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).



allegato A.doc

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 30 SET. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. **725** *Mc*
DEL **25 SET. 2009**

delle P.M.
ALLEGATO "A"

Interventi attivati da parte Province di prevenzione e riduzione dei danni prodotti a cose e persone da fauna selvatica e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l. 157/1992 e successive modifiche (Legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, art. 2 comma 1)



1. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il finanziamento riguarda le seguenti tipologie d'intervento attivati da parte delle Province:

- a) interventi finalizzati all'allontanamento degli animali dalla rete viaria inducendo il loro stazionamento in aree non interessate da attività umane od economiche suscettibili di danneggiamenti o in aree comunque distanti dalla rete viaria di comunicazione;
- b) interventi per la limitazione oltre che mitigazione dei pericoli connessi agli attraversamenti della fauna sulla rete viaria, di competenza provinciale, comunale e regionale, quali:
 - installazione di apposita segnaletica di pericolo alla circolazione stradale nelle aree particolarmente caratterizzate al fenomeno, segnaletica che dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alle norme che regolano la circolazione su strada;
 - costruzioni di passaggi della fauna (migrazioni attive);
 - realizzazioni di misure destinate ad impedire l'accesso degli animali alla carreggiata (migrazioni passive);
- c) le Province possono altresì individuare, sulla base del parere vincolante dell'Osservatorio Faunistico Regionale presso ARSIAL, ulteriori tipologie di intervento a cui fare riferimento.

2. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

- a) La localizzazione degli interventi dovrà rispettare le limitazioni di cui all'Art.2, comma 1, della Legge regionale 13 Febbraio 2009, n. 1;
- b) gli interventi dovranno essere attivati da parte delle Amministrazioni provinciali e dovranno prevedere un crono-programma operativo per la realizzazione degli stessi non eccedente il termine di dodici mesi, fatto salve motivate eccezioni concordate con la Direzione regionale Agricoltura;
- c) le Province, una volta ricevuta la comunicazione dei finanziamenti, dovranno presentare ai competenti uffici della Direzione Agricoltura, la puntuale indicazione degli interventi che saranno attivati con indicazione dei benefici attesi in termini di prevenzione ovvero riduzione dei danni, la localizzazione puntuale degli interventi stessi, la specifica delle spese preventivate ed i centri di responsabilità coinvolti;
- d) compete alle singole Amministrazioni provinciali provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i "nulla-osta", i permessi, e le concessioni comunque necessarie o previste per la realizzazione degli interventi attivati;
- e) gli interventi che riguardino la rete viaria, e relative pertinenze, di competenza provinciale comunale e/o regionale dovranno essere attuati previo accordo con gli Enti proprietari, concessionari o gestori dei singoli tratti stradali;
- f) con periodicità quadrimestrale dalla data del finanziamento, le Amministrazioni provinciali dovranno inviare alla Direzione regionale Agricoltura apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi attivati;
- g) a conclusione degli interventi dovrà essere inviata apposita dettagliata relazione conclusiva dei lavori effettuati.

L'estensore e responsabile
di provvedimento
[Signature]

Il Dirigente dell'Area
Dr. M. M. Maflonia

Il Direttore Regionale
Agricoltura
Dr. G. Settini

Il Direttore del Dipartimento
Economico Occupazionale
Dr. G. Magrini